

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6610 del 27/11/2024
Oggetto	"DPR 59/2013 SMI - SOCIETA' AGRICOLA DALL'AGLIO FAUSTO E MIRKO S.S. PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIDENZA, STRADA SANTA MARGHERITA, 134 - ADOZIONE DI AUA - PRATICA SUAP 888/2023"
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6901 del 27/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventisette NOVEMBRE 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 “Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)”;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;
- il regolamento regionale 19 marzo 2024, n. 2 “regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 ,successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DD 389/2024 del 24/05/2024;

CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Fidenza con nota prot. n. 61569 del 09/11/2023 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2023/191472 del 10/11/2023), presentata dalla Ditta Società Agricola Dall'Aglia Fausto e Mirko S.S., nella persona del Socio Amministratore e Gestore pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti con sede legale sita in Comune di Fidenza, Frazione Pieve Cusignano 94 e stabilimento sito in Comune di Fidenza, Strada Santa Margherita 134, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:

- **comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla L.R. n. 4/2007 e Reg. Reg. n. 1/11 (ora Reg. Reg. 1/2016) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995), per cui la Società ha fornito valutazione di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica ambientale aggiornata a Dicembre 2023;**

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di *"allevamento di suini"*;

RILEVATO:

- che per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con nota prot. n. PG/2023/192519 del 13/11/2023 alla quale la Ditta ha risposto tramite SUAP in data 14/12/2023 con note prot. n. 68089 e n. 68090 (acquisite a prot. Arpae n. PG/2023/0212821 e PG/2023/212971 del 14/12/2023);
- che alla data del 14/12/2023 l'istanza risulta correttamente presentata.

VISTI:

quanto pervenuto a seguito di indizione di Conferenza di Servizi decisoria con modalità asincrona ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i. di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2023/217289 del 21/12/2023:

- il parere per quanto di competenza di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 5690 del 24/01/2024 ed acquisito a prot. Arpae n. PG/2024/14576 del 25/01/2024, *allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1)*;

- la richiesta di integrazioni di Arpae SAC prot. n. PG/2024/34828 del 22/02/2024 formulata a seguito di quanto richiesto da Arpae ST con nota prot. n. PG/2024/34272 del 21/02/2024;
- la proroga alla presentazione delle integrazioni sopra richieste concessa dal SUAP il 29/03/2024 prot. n. 17238 (prot. Arpae n. PG/2024/60154 del 29/03/2024) a seguito di specifica richiesta formulata dalla Ditta e trasmessa dal SUAP con nota prot. 15806 del 21/03/2024 ed acquisita a prot Arpae n. PG/2024/54629 del 22/03/2024;
- le integrazioni documentali della Ditta trasmesse dal SUAP con nota prot. 35554 del 03/07/2024 ed acquisite a prot. Arpae n. PG/2024/122658 del 03/07/2024;
- la richiesta di pareri definitivi trasmessa da Arpae SAC in data 16/07/2024 prot. PG/2024/130475;
- la relazione tecnica di Arpae ST prot. n. PG/2024/148358 del 12/08/2024, *depositata agli atti*;
- il parere per quanto di competenza del Comune di Fidenza con nota prot. n. 62143 del 25/11/2024 ed acquisito a prot. Arpae n. PG/2024/212902 del 25/11/2024, comprensivo di nulla osta di Arpae-ST in merito alla matrice rumore acquisito a prot. comunale del 24/07/2024, n. 40032 ed anche espresso in riferimento alla classificazione dell'attività della Società in oggetto quale *"...Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 1 parte prima lettera c) dell'elenco approvato DM 5 settembre 1994...."*, richiesto da Arpae SAC con nota prot. n. PG/2024/16067 del 26/01/2024, *allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2)*;

CONSIDERATO CHE per la matrice scarichi idrici:

nella documentazione di istanza pervenuta la Ditta ha dichiarato:

- *"... l'azienda non presenta scarichi di acque reflue industriali e/o domestiche. Il bagno dei dipendenti è rappresentato da un bagno chimico...."*;

relativamente all'assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, la Ditta ha dichiarato:

- *"...si precisa che la superficie esterna impermeabile sopra definita è interessata solo da eventuali movimentazioni delle maestranze a servizio delle attività dell'azienda...."*;

CONSIDERATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:

- l'attività esercitata nello stabilimento consiste in allevamento di suini in accrescimento (da 30 a 80 kg di p.v.) con una potenzialità totale dichiarata pari a 1.914 capi;
- il numero dei cicli all'anno è pari a 6 ed ogni ciclo dura circa 60 giorni;

- le caratteristiche dell'allevamento sono le seguenti:

<i>n.di capi</i>	<i>Tipo di stabulazione</i>	<i>Tipologia di ventilazione</i>
964	Pavimento pieno e c.e. di p.p. e lavaggio con cassone a ribaltamento	naturale
950	Pavimento pieno e c.e. di p.p. e lavaggio con cassone a ribaltamento	naturale

- sono state individuate, per ogni fase dell'allevamento, la natura e quantità degli inquinanti emessi in fase aerea e cioè a quelle che danno origine ad emissioni;
- le materie prime dedicate all'alimentazione del bestiame vengono stoccate in 7 silos localizzati all'interno di un capannone chiuso sui 4 lati ad eccezione del silo n.1, attualmente inutilizzato;
- la disinfezione dei capannoni avviene con acqua ad alta pressione combinata a detergenti/disinfettanti, solo alla fine di ogni ciclo;
- la gestione dei reflui zootecnici prevede il loro collettamento e stoccaggio diretto senza alcun trattamento in vasca di c.a. coperta;
- è stata dichiarata la presenza di un gruppo elettrogeno di emergenza della potenzialità di 32 kW;
- viene dichiarata la presenza di una cella frigorifera posta su superficie impermeabile, deputata al deposito delle carcasse animali morti che di norma viene svuotata una o due volte al mese;
- è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);
- l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
- a seguito delle integrazioni fornite, si prende atto che l'attività risulterebbe parzialmente adeguata ai disposti dell'art. 31 comma 1 delle norme tecniche di attuazione del PAIR 2030. Nonostante ciò sulla base delle risultanze del modello BAT-tool, previsto ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, l'azienda emette un quantitativo di ammoniaca inferiore a quanto risulterebbe dall'applicazione completa e minima dell'art. 31 dovuto alla tipologia di alimentazione adottata che permette una riduzione di azoto escretto pari all'86% rispetto al 10% imposto dal PAIR 2030.

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Società Agricola Dall'Aglio Fausto e Mirko S.S., nella persona del Socio Amministratore e Gestore pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti con sede legale sita in Comune di Fidenza, Frazione Pieve Cusignano 94 e stabilimento sito in Comune di Fidenza, Strada Santa Margherita 134, relativamente all'esercizio dell'attività di *"allevamento di suini"*, comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla L.R. n. 4/2007 e Reg. Reg. n. 1/11 (ora Reg. Reg. 1/2016) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli effluenti agronomici di allevamento (titolo abilitativo *"comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla L.R. n. 4/2007 e Reg. Reg. n. 1/11 (ora Reg. Reg. 1/2016) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste"*) l'adozione è subordinata specificatamente alle seguenti prescrizioni:

1. l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Reg.to Reg.le n. 2/2024 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
2. i contenitori per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti dal Regolamento Regionale n. 2/2024;
3. la Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento;
4. ogni variazione nelle modalità di gestione degli effluenti dovrà essere preventivamente comunicata attraverso il portale regionale Gestione Effluenti;

5. la Ditta dovrà adeguarsi, nei casi ove previsti, alle prescrizioni del PAIR 2030, così come riportate nella Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale - PAIR 2030 (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023).

per le emissioni in atmosfera (titolo abilitativo "*autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.*") l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:

1. dovrà essere rispettata la frequenza dichiarata di rimozione delle deiezioni nella zona di stabulazione;
2. le zone intorno agli edifici dovranno essere mantenute pulite da materiali a rischio di emissione di polveri;
3. la riduzione e il contenimento delle emissioni in atmosfera, con specifico riguardo alla formazione ed alla diffusione degli odori, dovrà essere garantita dal Gestore mettendo in atto e rispettando le buone pratiche gestionali di allevamento;
4. durante le operazioni di movimentazione dei mangimi e carico dei silos dovranno essere utilizzati accorgimenti tecnici atti a evitare o minimizzare le emissioni di polveri in aria, quali idonee altezze di caduta, basse velocità, utilizzo di carenature rimovibili attorno al punto di scarico etc.;
5. qualsiasi variazione in aumento del n° di capi allevati riportato nella Comunicazione deve essere tempestivamente comunicata ad Arpae.
6. Il Gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente e all'Ente di controllo, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni;
7. In base ai riscontri inerenti l'assenza/presenza di problematiche di emissioni odorigene nel territorio circostante, si potranno prevedere un eventuale approfondimento modellistico o la eventuale realizzazione dei piani di adeguamento strutturale allo scopo di contenere i livelli di concentrazione delle unità odorigene;
8. dovranno essere applicate le Buone pratiche di allevamento quali:
 - a. programmi di informazione e formazione del personale;
 - b. predisposizione di una procedura di emergenza nel caso di emissioni non previste e incidenti. Tale procedura dovrà contenere una planimetria aggiornata della rete fognaria e punti di erogazione idrica, descrizione dettagliata di tutte le attrezzature che possono far fronte a problemi di tipo ambientale (dispositivi per bloccare lo sversamento di liquami o combustibili), elencazione dei provvedimenti da prendere nel caso di perdite dagli stoccaggi ecc.;

- c. programma di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurarsi che tutte le strutture siano sempre in buono stato. Dovrà essere eseguita una regolare manutenzione delle pompe per i liquami, miscelatori, separatori, dispositivi per lo spandimento;
 - d. addestramento del personale ad eseguire le manutenzioni ordinarie e le misure da adottare in caso di incidente;
9. dovranno essere applicate Buone pratiche nell'uso agronomico degli effluenti quali:
- riduzione al minimo degli effluenti attraverso il bilancio dei nutrienti;
 - divieto di spandimento sui terreni saturi di acqua, inondati, gelati o ricoperti di neve;
 - evitare lo spandimento in condizioni di vento forte in particolar modo quando spira in direzione delle zone residenziali che potrebbero essere interessate dal fenomeno;
 - distribuzione dei liquami con erogatori a pressione di esercizio inferiore a 6 atmosfere ed incorporazione al terreno entro le 24 ore dalla distribuzione;
 - i letami ed i materiali assimilati e gli ammendanti organici devono essere incorporati nel terreno entro le 24 ore dalla distribuzione. Sono esclusi da tali modalità gli appezzamenti con inerbimento, foraggiere temporanee in atto, prati permanenti-pascoli, frutteti e vigneti mantenuti inerbiti.
 - l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere effettuata garantendo il rispetto di una distanza:
 - non inferiore a 100 m dalla delimitazione dell'ambito urbano consolidato, come individuato dallo strumento urbanistico vigente;
 - di almeno 50 m dagli edifici ad uso abitativo e/o produttivi di terzi, se utilizzati, in zona agricola.
10. dovrà essere applicato un Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo delle emissioni, in particolare dovranno essere registrati:
- gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
 - gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri.
 - le registrazioni dovranno essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione e trasmesse all'Autorità competente in caso di richiesta espressa. Per tali registrazioni potrà essere utilizzato anche il registro previsto per l'utilizzazione del liquame.

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

per il rumore (titolo abilitativo “*comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995)*”) al rispetto rigoroso da parte del gestore per l’esercizio dell’attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Fidenza prot. n. 62143 del 25/11/2024, comprensivo di nulla osta di Arpae-ST in merito alla matrice rumore acquisito a prot. comunale del 24/07/2024, n. 40032, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (*Allegato 2*).

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di effluenti agronomici di allevamento, emissioni in atmosfera e acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Fidenza. L’AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L’eventuale richiesta di rinnovo dell’AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, al Comune di Fidenza e ad AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Fidenza all’interno del procedimento per il rilascio dell’AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013 è, a far data dal 01/06/2024 Elisabetta Ardesi.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento Tommaso Taticchi

Rif. Sinadoc: 2023-39071

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Allegato 1



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0005690

DATA: 24/01/2024

OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 217289/2023 del 21/12/2023 alle ore 11:29) Rif. Suap 888/2023 - DPR 59/2013 e s.m.i. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DITTA Società Agricola Dall'Aglio Fausto e Mirko S.S. - Fidenza, Strada Santa Margherita n. 134.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali
Paolo Saccani

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

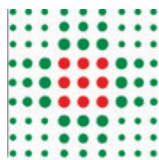
DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0005690_2024_Lettera_firmata.pdf:	Vignali Milena; Saccani Paolo	926C744A16254072A08A962CB97113EF6 BE26834BF7B1596C6F504D736EF878F



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

ARPAE (Agenzia Prevenzione
Ambiente energia Emilia Romagna)
PARMA
aopr@cert.arpa.emr.it

Comune di Fidenza -Ufficio Protocollo
protocollo@postacert.comune.fidenza.
pr.it

OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 217289/2023 del 21/12/2023 alle ore 11:29) Rif. Suap 888/2023 - DPR 59/2013 e s.m.i. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DITTA Società Agricola Dall'Aglio Fausto e Mirko S.S. - Fidenza, Strada Santa Margherita n. 134.

Si comunica in riferimento alla comunicazione inviata dall'ARPAE SAC con nota prot. 217289 del 21.12.2023 avente per oggetto: Rif. Suap 888/2023 - DPR 59/2013 e s.m.i. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DITTA Società Agricola Dall'Aglio Fausto e Mirko S.S. per l'insediamento in Fidenza, Strada Santa Margherita n. 134.

Nell'azienda agricola la società alleva suini da accrescimento in numero inferiore a 2000 capi, è indicato in 1900 il numero massimo di capi allevati, in particolare i suini entrano ad un peso di circa 30 kg e vengono accresciuti fino ad un peso di 80 kg.

Si prende atto di quanto riportato nella documentazione allegata alla domanda, in particolare quanto riportato nella valutazione e descrizione delle potenziali emissioni odorigene e dei relativi impatti ipotizzati: Relazione tecnica di livello I

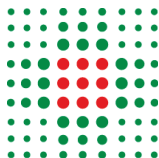
Si valuta in modo favorevole le azioni che l'azienda applica al fine di minimizzare le emissioni odorigene quali: il carico scarico degli animali effettuato direttamente dentro i locali di stabulazione; i frequenti lavaggi ad alta pressione nei ricoveri animali, sia dentro i ricoveri che nelle corsie esterne di stabulazione; il caricamento del liquame per la distribuzione in agricoltura al coperto; la regolare pulizia delle aree esterne; la distribuzione degli effluenti con tecniche a bassa diffusione degli odori ossia distribuzione superficiale e interrimento profondo.

In proposito al fine di limitare ulteriormente le emissioni odorigene è auspicabile che l'azienda adotti come modalità di spandimento, in modo prioritario, l'interrimento profondo.

Osservato che non risultano, agli atti dello scrivente Servizio, segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività aziendale, si esprime, per quanto di competenza del SIS, parere favorevole alla richiesta, ricordando che per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1ª classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 1 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

Paolo Sacconi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Distinti saluti.

Tecnico incaricato del procedimento
TdP Paolo Saccani
Tel. 0524 515729
Email: psaccani@ausl.pr.it
PEC: serv-_ipub_fidenza@pec.ausl.pr.it

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali
Paolo Saccani

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Allegato 2



Comune di Fidenza

SETTORE SERVIZI TECNICI
SERVIZIO AMBIENTE E VERDE

Prot. n.

Fidenza, 21 ottobre 2024

PEC

Spett.le

ARPAE SAC

E P.C. SPORTELLO UNICO

DEL COMUNE DI FIDENZA

ARPAE APAO

ASL SIP

Riferimento 888/SUAP/2023

Oggetto: DPR 13 MARZO 2013, N. 59.

SOCIETA' AGRICOLA DALL'AGLIO FAUSTO E MIRKO S.S.. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata al SUAP di Fidenza in data 25 ottobre 2023, prot. n. 59075, alle integrazioni del 27 ottobre 2023, prot. n. 59441, del 12 dicembre 2024, prot. n. 67395 e prot. n. 67389 del 3 luglio 2024, prot. n. 35522 e del 21 agosto 2024, prot. n. 44696 e alla richiesta di pareri definitivi da parte di ARPAE SAC, con nota pervenuta il 16 luglio 2024, prot. n. 38207, premesso che:

- la nuova istanza è presentata dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA DALL'AGLIO FAUSTO E MIRKO S.S., nella persona del socio amministratore Fausto dall'Aglione, con sede legale a Fidenza in Pieve di Cusignano n. 94, per lo stabilimento sito in Santa Margherita n. 47/F, destinato ad allevamento di suini, è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per i titoli abilitativi riguardanti le matrici emissioni in atmosfera, utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento prettamente di competenza di ARPAE-SAC e rumore, prettamente di competenza comunale;

- in merito alla matrice scarichi dall'insediamento non si origina reflui.

A tal proposito la ditta ha precisato quanto segue:

- in merito al recapito finale delle acque di lavaggio delle pavimentazioni e delle attrezzature vengono convogliate nella rete dei reflui zootecnici per caduta delle stesse nelle fosse sottostanti i ricoveri zootecnici.

- “nell'allevamento non sono presenti scarichi idrici, il bagno dei dipendenti è rappresentato da un bagno chimico.” di cui è stato trasmesso il contratto di fornitura e di servizio per lo smaltimento con la ditta individuata.

- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, l'area su cui insiste lo stabilimento è classificata, ai sensi dei nuovi strumenti urbanistici PSC e RUE, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2017, in sistema rurale in zone agricole normali ex art. 43 PTCP.

- il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, “Testo unico delle leggi sanitarie” l' Art. 216 stabilisce che le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi, pertanto l'attività lavorativa, propria per la sua natura è **classificabile** come industria insalubre di 1 classe, visto il punto 1 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

Alla luce di quanto premesso, l'impianto insiste in un'area individuata dalla pianificazione conforme ad ospitare l'attività in parola, e si ritiene pertanto che la compatibilità dello stesso con il contesto territoriale sia garantita dal rispetto delle norme ambientali di settore.

A tal proposito si precisa che con decreto n. 21/2024 del 20 giugno 2024, il Sindaco ha conferito all'arch. Alberto Gilioli, l'incarico di dirigente del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 110 c. 1 del TUEL, compreso quindi tale attestazione legata alla destinazione urbanistica dell'area in cui è insediata l'attività.

- In merito alla matrice emissioni in atmosfera, AUSL - Servizio Igiene Pubblica (S.I.P.) con nota pervenuta 24 gennaio 2024, prot. n. 4453, allegata e parte integrante del presente parere, ha espresso parere favorevole valutando l'applicazione delle azioni messe in campo dall'azienda al fine di minimizzare le emissioni odorigene quali: il carico scarico degli animali effettuato direttamente dentro i locali di stabulazione; i frequenti lavaggi ad alta pressione nei ricoveri animali, sia dentro i ricoveri che nelle corsie esterne di stabulazione; il caricamento del liquame per la distribuzione in agricoltura al coperto; la regolare pulizia delle aree esterne; la distribuzione degli effluenti con tecniche a bassa diffusione degli odori ossia distribuzione superficiale e interrimento profondo. Nel contempo, nel medesimo parere, ASL auspica che al fine di limitare ulteriormente le emissioni odorigene è auspicabile che l'azienda adotti come modalità di spandimento, in modo prioritario, l'interrimento profondo

- in merito alla matrice rumore, è allegata una Valutazione di Impatto Acustico dalla quale si evince che, :

- la lavorazione della Ditta consiste nell'attività di allevamento suini;
- la Valutazione acustica presentata prende in esame le sorgenti acustiche presenti;
- la lavorazione si svolge in periodo diurno e notturno;
- sono stati fatti rilievi fonometrici nel mese di dicembre 2023;
- l'area aziendale rientra in classe III - aree di tipo misto - con limiti assoluti di immissione di 60 dB(A) diurni e 50 dB(A) notturni; e parte rientra in classe IV – aree di intensa attività umana – con limiti di 65 dB(A) diurni e 55 dB(A) notturni.
- oltre tutti i confini aziendali vi sono insediamenti abitativi distanziati alcune centinaia di metri;
- si è verificato con rilievi strumentali il rispetto dei limiti assoluti e differenziali dello stato attuale;
 - si è verificato con rilievi strumentali e con calcolo della propagazione del rumore delle nuove sorgenti, il rispetto dei limiti assoluti e differenziali dello stato di progetto.

- ARPAE, Area Prevenzione Ambientale Ovest, con nota pervenuta il 24 luglio 2024, prot. n. 40032, parte integrante del presente parere, prendendo atto della valutazione di impatto acustico redatta da personale con qualifica di tecnico competente relativamente all'attività in funzione, ha espresso parere favorevole condizionato nel rispetto delle condizioni operative previste dal Tecnico estensore della valutazione acustica.

- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe III (aree di tipo misto) del Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 21/12/2017;

Con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali oggetto dell'istanza, con le seguenti prescrizioni:

Matrice rumore:

- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

- rispettare le prescrizioni indicate nel parere ARPAE, Area Prevenzione Ambientale Ovest, con nota pervenuta il 24 luglio 2024, prot. n. 40032, parte integrante del presente parere, di seguito riportate:

- nel rispetto delle condizioni operative previste dal Tecnico estensore della valutazione acustica.

Matrice utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento:

- al fine di limitare ulteriormente le emissioni odorigine è auspicabile che l'azienda adotti come modalità di spandimento, in modo prioritario, l'interramento profondo come da parere di ASL, S.I.S.P. di Fidenza, con nota pervenuta il 24 gennaio 2024, prot. n. 4453, parte integrante del presente parere.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE

(arch. Alberto Gilioli)

documento firmato digitalmente



Firmato digitalmente da:

GILIOLI ALBERTO

Firmato il 22/11/2024 15:53

Seriale Certificato: 1955924

Valido dal 25/11/2022 al 25/11/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Rif. Arpae Prot. n° PG 2024/130791 del 06/07/2024
Rif. Comune di Fidenza Prot. n° 38286 del 06/07/2024

Trasmesso via PEC

Al Comune di Fidenza
SUAP
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

Società Agricola Dall'Aglia Fausto e Mirko S.S.
PEC:dallaglio.fausto.mirko@confagricoltura.legalmail.it

Oggetto: Pratica SUAP n° 888/SUAP/2023 – Società agricola Dall'Aglia Fausto e Mirko s.s.
- Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013.
Parere matrice rumore.

Visto il quadro normativo in materia di rumore:

- Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.P.C.M. 1 Marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- D.M. 16 Marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
- L.R. Emilia Romagna 9 Maggio 2001, n° 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/04 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico";
- D.P.R. 19 ottobre 2011, n° 227 "Semplificazione adempimenti amministrativi in materia ambientale" ;
- La classificazione acustica del Comune di Fidenza;

Esaminata la Valutazione di impatto acustica previsionale e la documentazione tecnica presentata dalla quale si evince quanto segue:

- la lavorazione della Ditta consiste nell'attività di allevamento suini;
- la Valutazione acustica presentata prende in esame le sorgenti acustiche presenti;
- la lavorazione si svolge in periodo diurno e notturno;
- sono stati fatti rilievi fonometrici nel mese di dicembre 2023;

- l'area aziendale rientra in classe III - aree di tipo misto - con limiti assoluti di immissione di 60 dB(A) diurni e 50 dB(A) notturni; e parte rientra in classe IV – aree di intensa attività umana – con limiti di 65 dB(A) diurni e 55 dB(A) notturni.
- oltre tutti i confini aziendali vi sono insediamenti abitativi distanziati alcune centinaia di metri;
- si è verificato con rilievi strumentali il rispetto dei limiti assoluti e differenziali dello stato attuale;
- si è verificato con rilievi strumentali e con calcolo della propagazione del rumore delle nuove sorgenti, il rispetto dei limiti assoluti e differenziali dello stato di progetto.

Considerate senza osservazioni le conclusioni del Tecnico competente in acustica incaricato, sulla base dei rilievi fonometrici eseguiti e delle valutazioni previsionali basate sul calcolo della propagazione del rumore, che ritengono rispettati i limiti assoluti e differenziali del rumore immesso nell'ambiente abitativo dei ricettori individuati a seguito della lavorazione svolta dalla Ditta in esame.

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza, si ritiene di esprimere **PARERE FAVOREVOLE** all'istanza in oggetto, nel rispetto delle condizioni operative previste dal Tecnico estensore della valutazione acustica.

Alla ditta si evidenzia che il Comune di Fidenza, quale Autorità competente presso cui è stata presentata domanda di parere, ha richiesto il parere tecnico di Arpae, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione stessa. Si comunica che tale parere è oneroso e sarà addebitato ai sensi della D.G.R. 798/2016 del 30/05/2016, contenente il Tariffario delle prestazioni di Arpae, di cui potrà prendere visione al seguente indirizzo web: <https://www.arpae.it/it/documenti/modulistica>

Per una corretta emissione della relativa fattura si chiede quindi cortesemente di restituire il modulo debitamente compilato e sottoscritto al seguente indirizzo PEC: aopr@cert.arpae.emr.it.

Distinti saluti.

Il Responsabile di funzione
Sede di Fidenza
Giovanni Saglia
documento firmato digitalmente

Sinadoc n° 2024/26205

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.